



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno, adottato in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente le competenze dei servizi e delle divisioni della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

- F.P. C.G.I.L.
- C.I.S.L. F.P.
- U.I.L. P.A.
- CONFINTESA FP
- CONFSAL UNSA
- FLP
- U.S.B. P.I. LORO SEDI

- R.S.U. DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA LORO SEDI

- AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali SEDE

- e p.c.

- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO SEDE

Al fine di avviare le prescritte procedure di informazione alle Organizzazioni Sindacali, si trasmettono lo schema di decreto di cui all'oggetto, adottato ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, congiuntamente alla relazione illustrativa.

Al riguardo, si rappresenta che gli interventi prefigurati dal provvedimento rispondono all'immediata necessità di rafforzare le funzioni di direzione che la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere esercita nei confronti degli Uffici immigrazione delle Questure, estendendo anche a tale contesto il consolidato modello attuato dalle Direzioni Centrali della Polizia di Prevenzione e Anticrimine della Polizia di Stato nei riguardi, rispettivamente, delle DIGOS e delle Squadre Mobili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In quest'ottica, si è reso necessario un intervento di natura ordinamentale recante modifiche alle previsioni degli artt. 100 e 102 del D.M. 6 febbraio 2020 che definiscono, rispettivamente, l'assetto complessivo della menzionata Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e l'ordinamento del Servizio Immigrazione che costituisce una delle strutture di livello dirigenziale non generale di quella Direzione Centrale.

Inoltre, poiché nell'organigramma della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere è previsto anche un posto riservato a un Dirigente dell'Area I – II fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno, si chiede all'Ufficio IV - Relazioni Sindacali in indirizzo di estendere l'informativa anche alle Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentative dei Dirigenti di II fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno.

In relazione a quanto su premesso, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Parente

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE LE COMPETENZE DEI SERVIZI E DELLE DIVISIONI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, concernente l'organizzazione di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché il comma 7 secondo cui il numero e le competenze degli uffici in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del medesimo Dipartimento sono determinati con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO l'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 che istituisce, in seno al predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
- VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 che individua gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il citato Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO l'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78 del 2019, secondo cui i Dipartimenti del Ministero dell'interno si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di 474;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 2022, che individua i posti di funzione riservati, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai Funzionari delle qualifiche dirigenziali non generali della Polizia di Stato;
- VISTO il documento in forma di pubblicazione n. 557/ST/204.1.04.0 prot. n. 0007143 del 12 agosto 2021, recante: "*Linee guida in materia di principi e procedure concernenti l'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza*" (edizione 2021);

- RITENUTA la necessità di ridefinire le forme attraverso le quali la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere coordina le attività degli Uffici immigrazione delle Questure, al fine di rafforzarne ulteriormente l'azione di impulso e di raccordo;
- INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del personale;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto reca modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernenti le formule organizzative secondo le quali la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere esercita le funzioni di coordinamento, raccordo e impulso nei riguardi degli Uffici immigrazione delle Questure.

Art. 2

(Modifiche concernenti le funzioni di coordinamento di competenza della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)

1. All'articolo 100 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente: **“La Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere svolge compiti di impulso, coordinamento e raccordo degli uffici immigrazione delle Questure, nonché degli uffici della Specialità della polizia di frontiera. A tal fine, assicura il coordinamento delle attività operative per il contrasto dell'immigrazione irregolare; nonché delle attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi; provvede allo svolgimento delle connesse attività amministrative; svolge le attività di cooperazione internazionale di polizia, per gli aspetti di specifica competenza che non rientrano nelle attribuzioni demandate al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.”**
2. All'articolo 102 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da “Il Servizio immigrazione” a “linee guida in materia” sono sostituite dalle seguenti: **“Il Servizio immigrazione svolge compiti di impulso, coordinamento e raccordo degli uffici immigrazione delle Questure; a tal fine, provvede al coordinamento delle attività anche di natura operativa finalizzate al contrasto dell'immigrazione irregolare e a garantire il regolare soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini stranieri, definendo altresì d'intesa con l'Ufficio affari generali, le linee guida in materia;”**;
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole da “1^a Divisione” a “dei permessi di soggiorno;” sono sostituite dalle seguenti **“1^a Divisione: assicura compiti di impulso, coordinamento, raccordo ed indirizzo degli uffici immigrazione delle Questure per quanto concerne le procedure amministrative finalizzate all'emissione dei permessi di soggiorno;”**;
 - 2) alla lettera b), le parole da “2^a Divisione” a “di espulsione e allontanamento” sono sostituite dalle seguenti: **“: assicura compiti di impulso, coordinamento, raccordo ed indirizzo degli uffici immigrazione delle Questure per quanto concerne le procedure amministrative finalizzate all'emissione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento;”**.

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Schema di decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le competenze dei servizi e delle divisioni della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Relazione illustrativa

Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La norma prevede che il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le Direzioni centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sulla base di tale previsione, si è provveduto, con il D.M. 6 febbraio 2020 (cd. "Atto ordinativo unico"), a definire l'assetto delle predette articolazioni di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza (nel prosieguo indicato solo come "il Dipartimento").

Dopo un primo periodo di vigenza di quel provvedimento, è stato avviato un percorso volto ad apportare alcuni "correttivi", in parte dettati dalla necessità di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo, in parte suggeriti dalle esperienze applicative via via maturate.

Il primo aggiornamento è stato realizzato con il D.M. 7 febbraio 2024 che ha, tra l'altro, definito l'organizzazione della "nuova" Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 231.

Proseguendo su questa falsariga, il presente decreto si prefigge l'obiettivo di perfezionare la "manovra correttiva" intrapresa, con l'introduzione nel "corpo" dell'Atto ordinativo unico di mirati adeguamenti della disciplina riguardante la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (DCIPF) del Dipartimento.

Ciò premesso, si fa presente che il decreto all'esame si compone di tre articoli.

L'art. 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarendo che esso mira ad aggiornare le formule secondo le quali la DCIPF esercita la propria azione di coordinamento nei confronti degli uffici immigrazione delle Questure.

L'art. 2 mira a riscrivere il modello attraverso il quale la DCIPF sviluppa l'azione di coordinamento affidatagli dalla legge.

In proposito, è utile ricordare che, nel sancirne l'istituzione, l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 attribuisce alla predetta Direzione centrale compiti, tra l'altro, di impulso e coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Sul piano organizzatorio, tali indicazioni trovano la propria declinazione negli artt. 100 e 102 del D.M. 6 febbraio 2020, che definiscono, rispettivamente l'assetto complessivo della menzionata DCIPF e l'ordinamento del Servizio immigrazione che costituisce una delle strutture di livello dirigenziale non generale di quella Direzione centrale.

Nell'attuale versione i predetti artt. 100 e 102 prevedono un modello in virtù del quale – in disparte i profili concernenti i compiti di polizia di frontiera - la "mission" della Direzione centrale viene a concentrarsi, per il tramite del Servizio immigrazione, sul coordinamento di tre settori di azione:

- le attività operative di contrasto all'immigrazione irregolare;
- le procedure amministrative riguardanti la concessione dei titoli di soggiorno;
- l'emissione dei provvedimenti di espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato.

Si tratta di segmenti di azione che sono assolti dagli uffici immigrazione delle Questure, sui quali ricade l'onere di svolgere gli adempimenti volti a consentire al Questore di assolvere, nella sua veste di Autorità provinciale di p.s., in *subiecta materia*.

Ciò detto, va evidenziato come l'esigenza dell'intervento ordinativo configurato dal presente provvedimento nasce dalla constatazione che – come conferma l'esperienza degli ultimi anni - i fenomeni migratori sono sempre più legati ai teatri di crisi che si accendono in Paesi anche distanti dall'area del Mediterraneo.

Queste considerazioni convincono che, negli attuali scenari geopolitici, la DCIPF possa assolvere ai compiti assegnatigli dalla legge, adottando, anche nei settori di azione sopra evocati, ad un modello di "coordinamento forte" delle articolazioni territoriali.

Tale modello, infatti, appare in grado di rispondere più velocemente e, quindi, con un maggior gradiente di efficacia alle continue evoluzioni delle dinamiche che caratterizzano i flussi migratori.

In questo senso, è stato elaborato un progetto destinato a rafforzare le funzioni di direzione che la DCIPF esercita nei confronti degli uffici immigrazione delle Questure, estendendo anche a questo ambito il consolidato "metodo di lavoro" già applicato dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato nei riguardi, rispettivamente, delle DIGOS e delle Squadre mobili delle Questure.

La realizzazione di tale modello richiede, in primo luogo, un intervento di natura ordinamentale, volto a modificare gli artt. 100 e 102 dell'Atto ordinativo unico, declinando le funzioni di coordinamento svolte dalla DCIPF in termini corrispondenti al nuovo modello d'azione che si vuole introdurre.

Nell'intento di dare concreto seguito al progetto, l'articolo in commento apporta, con la tecnica della novella, alcune modifiche alle disposizioni del D.M. 6 febbraio 2020 che definiscono il modello di rapporti destinato ad intercorrere tra la DCIPF e gli uffici immigrazione delle Questure.

Il questo senso, il comma 1, dell'art. 2 del presente decreto opera una riscrittura del comma 1 dell'art. 100 dell'Atto ordinativo unico.

L'intervento aggiorna la declinazione della "missione" assegnata a quella Direzione Centrale, stabilendo che essa, nel suo complesso, assicura un'azione di impulso, coordinamento e raccordo degli uffici immigrazione delle Questure e degli uffici della Specialità della polizia di frontiera della Polizia di Stato. Tali compiti di impulso, coordinamento e raccordo riguardano l'intero plesso delle funzioni assegnate alla Direzione centrale, il cui novero resta comunque invariato.

Con questa nuova caratterizzazione, la DCIPF viene investita della funzione di "coordinamento forte" degli uffici immigrazione delle Questure.

Tale funzione viene esplicitata dal successivo comma 2.

La disposizione integra l'art. 102 del D.M. 6 febbraio 2020 che disciplina l'assetto e le competenze del Servizio immigrazione, articolazione della DCIPF espressamente deputata a seguire i diversi filoni di attività demandati agli uffici immigrazione delle Questure.

Gli interventi introdotti chiariscono che la predetta funzione di impulso, coordinamento e raccordo è esercitata dal Servizio immigrazione (si veda la modifica relativa all'art. 102, comma 1, dell'Atto ordinativo unico) e che essa riguarda in concreto sia il segmento di attività relativo al rilascio dei titoli di soggiorno, sia quello concernente i provvedimenti espulsivi o di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato (si vedano le modifiche relative all'art. 102, comma 2, dell'Atto ordinativo unico).

L'art. 3 reca le disposizioni finali e transitorie.

In particolare, il comma 1 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo, tra l'altro, che il Dipartimento attua le previsioni del presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che il presente decreto entri in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua registrazione da parte della Corte dei Conti.